



## INFORMAZIONI E CONSIGLI PER COMPILARE LA CONVENZIONE PARENTALE TIPO “RELAZIONI PERSONALI” DELLA FSFM

### La convenzione tipo della FSFM sul disciplinamento delle relazioni personali

La presente convenzione tipo mira a sostenere le madri e i padri nella gestione delle relazioni personali (chiamate anche “diritto di visita”) secondo l’interesse superiore del figlio e a disciplinarle contrattualmente di comune accordo.

- La convenzione tipo è pensata specialmente per i genitori non sposati che vivono separati.
  - Essa può tuttavia fungere da base per convenzioni in caso di separazione e di divorzio di genitori sposati. In questo caso le informazioni sul riconoscimento di paternità sono allora superflue.
- *Adattate la convenzione tipo alla vostra situazione individuale. Le nostre consulenti saranno liete di aiutarvi: [info@svamv.ch](mailto:info@svamv.ch) o numero telefonico 031 351 77 71.*
- *Raccomandiamo che ogni genitore compili la convenzione per sé prima che entrambi i genitori ne discutano insieme. In questo modo vedranno immediatamente su quali punti si trovano d’accordo. Nella consulenza della FSFM notiamo regolarmente come ciò costituisca una buona base di partenza, che lascia tempo e spazio per risolvere eventuali divergenze in maniera equa e a misura di figli.*
- *La FSFM mette a disposizione anche convenzioni tipo per il mantenimento del figlio, la modifica del mantenimento del figlio così come convenzioni parentali tipo per i genitori che vivono insieme o separati e che detengono l’autorità parentale congiunta.*

### Basi giuridiche

#### a) Il diritto alle relazioni personali

Ai sensi dell’articolo 273, cpv. 1 CC, il figlio minore e il genitore che non è detentore dell’autorità parentale hanno reciprocamente il diritto di conservare le “relazioni personali indicate dalle circostanze”; per questo genitore le relazioni personali sono tanto un diritto quanto un obbligo.<sup>1</sup>

- Il bene del figlio è determinante per l’organizzazione e l’esercizio delle relazioni personali. Per il resto, il genitore che esercita le relazioni personali decide liberamente come e dove trascorrere questo tempo con il figlio.
- L’articolo 274, cpv. 1 CC, sancisce che padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
- Il diritto del figlio ai contributi di mantenimento è indipendente dal diritto alle relazioni personali.
- Ognuno dei genitori può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato dalle autorità (art. 273, cpv. 3 CC). Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia (art. 275, cpv. 3 CC).
- Ciascun genitore e il figlio possono esigere un nuovo disciplinamento delle relazioni personali per tutelare il bene del figlio se nuovi fatti importanti lo esigono. Le autorità possono modificare tale disciplinamento anche d’ufficio (art. 298d, cpvv. 2 e 3 CC).

---

<sup>1</sup> Se entrambi i genitori detengono la custodia (custodia alternata) le relazioni personali non sono disciplinate, ma viene stabilita la partecipazione di ogni genitore alla cura del figlio. In questo caso l’interesse superiore del figlio ha la priorità.



#### **b) Limiti delle relazioni personali**

- Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (art. 273, cpv. 2 CC). L'autorità può per esempio ordinare che il figlio non venga sommerso di doni, che non ci si rechi in certi luoghi con il figlio o che il figlio venga preparato per tempo per la visita.
- L'autorità di protezione dei minori può nominare al figlio una curatrice o un curatore e conferirle/gli speciali poteri, in particolare la vigilanza delle relazioni personali (art. 308, cpv. 1 e 2 CC).
- Ai sensi dell'articolo 274, cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato
  - se i contatti pregiudicano il bene del figlio,
  - se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri,
  - se non si sono curati seriamente del figlio
  - o se esistono altri gravi motivi.
- Il bene del figlio è minacciato quando le relazioni personali rischiano di compromettere seriamente lo sviluppo fisico, spirituale e psichico del bambino. L'esistenza di un pericolo è il solo fattore decisivo; il motivo per cui il genitore interessato mette in pericolo il benessere del figlio è irrilevante.

#### **c) Le autorità competenti**

Competente per le misure necessarie in merito alle relazioni personali è l'autorità di protezione dei minori (art. 275, cpv. 1 CC) e in certi casi il tribunale.

L'autorità di protezione dei minori

- approva le prime convenzioni stipulate dai genitori non coniugati di comune accordo e senza ricorrere a un tribunale e disciplina le relazioni personali in caso di conflitto, a meno che non sia stata intentata un'azione di mantenimento (art. 298b, cpv. 3 CC);
- modifica per i genitori non coniugati, su istanza del figlio, di un genitore o d'ufficio, le relazioni personali se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298d, cpv. 1 e 2 CC);
- modifica per i genitori separati legalmente (coniugati) e divorziati le relazioni personali se i genitori hanno raggiunto un accordo e in caso di conflitto se la controversia riguarda esclusivamente le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art. 134, cpv. 4 CC).

Il tribunale è competente

- per il primo disciplinamento delle relazioni personali in caso di separazione e di divorzio, purché disciplini anche l'autorità parentale, la custodia o il contributo di mantenimento (art. 275, cpv. 2 CC) e
- nel caso di genitori non coniugati nell'ambito di un'azione di mantenimento (art. 298b, cpv. 3 CC);
- per la modifica delle relazioni personali in caso di conflitto per i genitori separati legalmente (coniugati) e divorziati (art. 134, cpv. 4 CC) e
- nel caso di genitori non coniugati se è stata intentata anche un'azione di modifica del contributo di mantenimento (art. 298d, cpv. 3 CC).

#### **Criteri per il disciplinamento delle relazioni personali**

Le relazioni personali sono importanti per il figlio e possono inoltre apportare sollievo alla persona che si occupa principalmente della cura del bambino. I bisogni del figlio nel caso specifico sono determinanti per il disciplinamento concreto – in particolare per la frequenza e la durata dei contatti personali. In particolare è necessario tener conto dei seguenti criteri:

Criteri oggettivi

- l'età del bambino e il suo livello di sviluppo
- la sua salute fisica e psichica
- le sue esigenze a scuola e nel tempo libero
- la salute fisica e psichica del genitore che esercita le relazioni personali



- le sue capacità educative
- la sua capacità di cooperare e di cercare in modo costruttivo soluzioni a misura di bambino dei problemi e dei conflitti
- le condizioni abitative del luogo di visita
- la distanza e i collegamenti di trasporto tra il domicilio del bambino e il luogo di visita
- gli orari di lavoro dei genitori, i giorni liberi e le vacanze dei genitori e del figlio

#### Criteri soggettivi

- l'opinione e i desideri del figlio
- la relazione tra il figlio e il genitore che esercita le relazioni personali
- la relazione tra il figlio e il genitore che detiene la custodia

#### Disciplinamenti scelti di frequente:

- per figli piccoli: visite da qualche ora a mezza giornata alla settimana
- per figli in età scolare: 2 fine settimana al mese e 2-3 settimane di vacanze o metà delle vacanze scolastiche all'anno
- i pernottamenti sono possibili se il figlio, indipendentemente dall'età, è in grado di superare la paura della separazione.
- Esempi di disciplinamenti:
  - per un figlio in età scolare che ha familiarità con il genitore titolare del diritto di visita:
    - ogni secondo fine settimana dalle 19 del venerdì sera alle 19 di domenica sera
    - ogni secondo martedì dopo la scuola con pernottamento
  - per un figlio in età prescolare, per costruire una relazione parentale e/o in caso di inesperienza del genitore titolare del diritto di visita:
    - ogni secondo fine settimana, il sabato dalle 10 alle 18
    - la domenica dalle 14 alle 18.
  - Natale:
    - gli anni pari dalle 10 del 24 dicembre alle 10 del 25 dicembre,
    - gli anni dispari dalle 10 del 25 dicembre alle 10 del 26 dicembre.



La **Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM)** è impegnata dal 1984 per migliorare le condizioni di vita dei genitori soli e dei loro figli. La FSFM è l'associazione mantello delle famiglie monoparentali in Svizzera e l'organizzazione di riferimento nell'ambito della monoparentalità. È membro di **Pro Familia Svizzera**, l'associazione mantello delle organizzazioni delle famiglie e dei genitori ([www.profamilia.ch](http://www.profamilia.ch)).

Su [www.famigliemonoparentali.ch](http://www.famigliemonoparentali.ch) l'FSFM fornisce informazioni sui temi più importanti relativi alla monoparentalità. L'**offerta di consulenza specializzata** e di **coaching** e le **pubblicazioni dell'FSFM** offrono strumenti per l'auto-aiuto.

**Bisogno di consulenza?** Tel 031 351 77 71 o [info@svamv.ch](mailto:info@svamv.ch)

**Sostenete anche voi la FSFM: solo così anche in futuro potremo continuare ad impegnarci a favore delle famiglie monoparentali e i loro figli.**

- Sostenete il lavoro della FSFM con una donazione
- Regalate a qualcuno l'affiliazione alla FSFM
- Associatevi voi stessi alla FSFM
- Aiutateci a farci conoscere! Parlate di noi ad amici e conoscenti
- Sostenete le rivendicazioni delle famiglie monoparentali
- Impegnatevi nella nostra comunità sostenendo offerte e attività per famiglie

**Conto per le donazioni:** SVAMV, PC 90-16461-6, 3006 Bern - IBAN Nr. CH75 0900 0000 9001 6461 6

**Vi ringraziamo di cuore!**

Tutti i diritti sono riservati

©SVAMV/FSFM 2019

[famigliemonoparentali.ch](http://famigliemonoparentali.ch)  
[famillemonoparentale.ch](http://famillemonoparentale.ch)  
[einelternfamilie.ch](http://einelternfamilie.ch)

FSFM, casella postale 334, 3000 Berna 6, tel. 031 351 77 71, [info@svamv.ch](mailto:info@svamv.ch)

IBAN: CH75 0900 0000 9001 6461 6